



15

Prefettura di Catania

Catania, 9.7.1997

Prot. n. 97/129-P.A./2°sett. Bis

RACCOMANDATA A.R.

001396

TASSA A CARICO DEL DESTINATARIO. PROF. ING. ANTONINO MONTALTO
PRESIDENTE DEL CONSORZIO
"GIARRE 2000"
VIA L. SETTEMBRINI N. 111

95014 GIARRE (CT)

Oggetto: Autorizzazione a costruire e gestire il Complesso Turistico-Alberghiero "Giarre 2000" con annessa casa da gioco denominata "Kursaal della contea".-

In esito all'istanza della S.V. relativa all'oggetto, si trascrive la nota n. 559/G.13135.10089.A(1) datata 23.3.1997 del Ministero dell'Interno - Dipartimento della P.S. - Servizio Polizia Amministrativa e Sociale - Div. I^a - Sez. III^a, qui pervenuta in data 3 corrente:

"Il sig. Antonino Montalto, nella sua qualità di Presidente pro-tempore del Consorzio di cui all'oggetto, con l'istanza che si allega in copia, ha chiesto al Ministro dell'Interno l'autorizzazione per l'apertura della casa da gioco denominata "Kursaal della contea" da istituire nel Consorzio Giarre 2000.

Al riguardo va preliminarmente precisato che l'istituzione di una "casa da gioco" va inquadrata nel più ampio concetto di "gioco d'azzardo", in quanto in tale esercizio ricorrono tutti gli elementi essenziali indicati dall'art. 721 c.p., cioè il fine di lucro e il fatto che nei giochi praticati nelle case da gioco la "vincita o perdita" è interamente o quasi interamente aleatoria.



Prefettura di Catania

- 2 -

In relazione a quanto detto si osserva che la legge penale vieta qualunque "gioco d'azzardo", ritenendo che in essi vi è sempre, all'origine, una causa illecita.

Da ciò consegue che nessun provvedimento amministrativo può consentire l'esercizio del gioco d'azzardo espressamente vietato dall'art. 718 c.p..

Per quanto sopra detto, l'istanza con la quale il Sig. Antonino Montalto chiede il rilascio della licenza per l'apertura e la gestione di una casa da gioco, deve considerarsi destituita di ogni fondamento e pertanto non può essere suscettibile di accoglimento.

D'altro canto si soggiunge che l'istituzione delle case da gioco esistenti in Italia non è avvenuta a seguito dell'emanazione di leggi organiche e di carattere generale che abbiano disposto una deroga alla normativa del codice penale, essendosi proceduto all'emanazione di singoli ed autonomi provvedimenti legislativi.

Tali interventi normativi, hanno di volta in volta autorizzato il Ministro dell'Interno a consentire a taluni Comuni di esercitare - tramite concessionari - la specifica attività in parola, allo scopo però di addivenire al ripianamento dei deficit di bilancio dei comuni interessati.

Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene, sotto un profilo meramente giuridico, che l'istituzione della casa da gioco nel Comune di Giarre possa avvenire soltanto nel caso in cui venga emanato un provvedimento legislativo di tipo analogo a quelli che hanno permesso l'apertura delle case da gioco attualmente operanti in Italia.

Si prega di voler comunicare nelle forme ritenute più opportune il contenuto della presente nota al Sig. Antonino Montalto."

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - 9

PC/Giaq.

p. L. PREFETTO

15

QUESTURA DI CATANIA
D.I.G.O.S.

OGGETTO: Verbale di diffida redatto nei confronti di Montalto Antonino, nato a Catania il 22.3.1929, residente a Mascali - Fraz. Nunziata - in via Etnea n. 195, identificato a mezzo di C.I. n. 29736183 rilasciata dal Comune di Mascali in data 8.11.1994.-

L'anno 1997, addì nove del mese di settembre, alle ore 10,00, negli Uffici della Digos della Questura di Catania. -----//

Innanzi a Noi sottoscritti Commissario Capo Dott. Nicola Spampinato ed Ispettore Capo Angelo Tangorra, appartenenti al suintestato Ufficio, è presente il sig. Montalto Antonino, meglio in oggetto generalizzato, il quale viene reso edotto che il Ministero dell'Interno - Dipartimento della P.S. - Direzione Centrale Affari Generali - Servizio Polizia Amm.va e Sociale - Div. I - Sez. III, con nota n. 559/C. 18492. 10089 A(1), del 3.9.1997, indirizzata alla locale Prefettura e, per conoscenza, al Gabinetto del Ministro dell'Interno e a questa Questura, avente ad oggetto "Autorizzazione a costruire e gestire il Complesso Turistico Alberghiero "Giarre 2000 con annesso "Kursaal della Contea", ha comunicato che il Gabinetto del Ministro con nota n. 17106/110(2)Sett.I del 4.8.1997 ha trasmesso copia della lettera del Sig. Montalto Antonino, datata 21.7.1997, con la quale l'interessato ha comunicato che, in relazione alla richiesta di autorizzazione per l'apertura della casa da gioco denominata "KURSAAL della Contea", essendo trascorsi i 60gg. regolamentari e non essendo intervenuto alcun provvedimento di diniego, il Consorzio Turistico - Sportivo - alberghiero "Giarre 2000" attiverà la predetta casa da gioco non appena avrà reperito i necessari fondi.-----//

Al riguardo, con la stessa nota del 3.9.1997, l'ufficio scrivente ha osservato preliminarmente che si era già espresso sul caso in esame con nota n. 559/C. 13135.10089.A(1), del 23.6.1997. In tale nota è stato infatti precisato che l'istituzione di una casa da gioco va inquadrata nel più ampio concetto di "gioco d'azzardo", poiché in tale esercizio ricorrono tutti gli elementi essenziali indicati nell'art. 721 del C.P., ed è quindi, vietata dalla legge penale. Conseguentemente nessun provvedimento amministrativo può consentire l'esercizio del gioco d'azzardo - espressamente vietato dall'art. 718 C.P. -, con la conseguenza che l'istanza proposta dal Sig. Montalto non può essere suscettibile di accoglimento.-----//

Ed ancora, con la medesima ministeriale del 3.9.1997, è stato altresì evidenziato che la Prefettura di Catania ha precisato che il contenuto della citata nota del 23.6.1997 è stato comunicato all'interessato con raccomandata A.R. in data 9.7.1997, cioè prima del termine di 60gg. dalla data di presentazione dell'istanza, pervenuta al Gabinetto dell'On.le Sig. Ministro il 16.5.1997; e che in ogni caso l'attività in argomento, non essendo autorizzabile, è sottratta alla disciplina dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (denuncia di inizio attività) e dei relativi regolamenti di esecuzione.-----//

Ciò premesso, il sig. Montalto Antonino, viene formalmente "DIFFIDATO" dall'intraprendere l'esercizio della casa da gioco con avvertenza che in caso contrario saranno adottati gli opportuni provvedimenti amministrativi oltre alla conseguente denuncia dei responsabili alla competente Autorità Giudiziaria ed al sequestro penale dei corpi di reato.-----//

Copia del presente atto viene rilasciato all'interessato.-----//

Letto, confermato e sottoscritto.-----//

Prof. G. Antonio Morille



Angelo Tangorra
Com. C. Dott. Nicola Spampinato